


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 dicembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 1997, n. 432.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1997.

Adeguamento annuale del limite previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in materia di regime tributario applicabile ad associazioni senza fine di lucro.
Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 28 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata Pag. 5

DECRETO 5 dicembre 1997.

Accertamento dell'ammontare del capitale dei BTP - 9,50% - 1° dicembre 1994-97 rimborsato a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Pag. 8

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 11 novembre 1997.

Dichiarazione di avversità ecologica in dipendenza degli aggregati mucillaginosi in Adriatico Pag. 8

DECRETO 15 dicembre 1997.

Autorizzazione alla pesca durante le festività di fine anno.
Pag. 9

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 3 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 10

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 25 novembre 1997.

Nomina del coordinatore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della pubblica istruzione per le iniziative concernenti l'istituzione, la formazione e la ricerca nel Mezzogiorno Pag. 10

Ministero della sanità

DECRETO 1° dicembre 1997.

Autorizzazione agli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di ossa e parti molli da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 9 agosto 1996 Pag. 11

DECRETO 1° dicembre 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania - Università degli studi di Catania ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1997 presso le sale operatorie del padiglione di cardiocirurgia del presidio ospedaliero Ferrarotto Pag. 12

DECRETO 1° dicembre 1997.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza a cancellare e ad includere sanitari nell'equipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 7 dicembre 1994.
Pag. 13

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Parlamento nazionale

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1997.

Nomina del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Pag. 14

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 1997.

Autorizzazione n. 5/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari Pag. 15

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia oncologica Pag. 19

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 21

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università Pag. 24

CIRCOLARI

Ministero per le politiche agricole

CIRCOLARE 24 novembre 1997, n. 9.

Distillazione preventiva dei vini da tavola di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1997-98.
Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur Pag. 42

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni artigiani piro-tecnici Pag. 42

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo Pag. 42

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato Pag. 43

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori riguardanti l'impianto termoelettrico di Montalto di Castro. Pag. 43

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Accertamento delle dimissioni del presidente dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura Pag. 43

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Trasferimento della sede sociale della società «Pentaemme Auditing Soc. r.l.» da Schio ad Arzignano. Pag. 43

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 17 dicembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 43

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1997 Pag. 44

Banca d'Italia: Situazione al 31 ottobre 1997 Pag. 46

Università di Roma «Tor Vergata»: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento.
Pag. 48

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1997 concernente: «Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, in Palermo». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 4 novembre 1997) Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 250

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1997.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 7 febbraio 1997, recante determinazione della media delle spese di parte corrente sostenute da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore la cui competenza a provvedere spetta alle province.

97A9879

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 1997, n. 432.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968;

Considerata l'esigenza di determinare un aggiornamento delle tariffe massime necessarie per far fronte alle spese per le operazioni di controllo e di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, nonché la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano e saranno determinate dal Ministro per le politiche agricole in misura non superiore a:

a) L. 100.000 per ogni ettaro di piante madri per portainnesti e marze;

b) L. 8 per ogni talea coltivata.

2. Le somme indicate alle lettere a) e b) del comma 1, possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro per le politiche agricole in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica.

3. L'aggiornamento di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 13.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 è pubblicata nella GUCE n. 93/15 del 17 aprile 1968.

— Il D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, reca: «Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite». L'art. 1 recita: «In applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 68/193 del 9 aprile 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, come precisati nell'art. 2 della direttiva medesima, in appresso denominati "materiali di moltiplicazione" e la vendita di essi a imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive l'art. 15 del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, nella versione antecedente alla sostituzione ad opera del decreto qui pubblicato:

«Art. 15. — Le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto e verranno determinate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura, in misura non superiore a:

- a) L. 15.000 per ettaro di piante madri;
- b) L. 3 per ogni barbatella innestata;
- c) L. 1 per ogni barbatella non innestata».

97G0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1997.

Adeguamento annuale del limite previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in materia di regime tributario applicabile ad associazioni senza fine di lucro.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DELEGATO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT
ED
IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale è stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1993, n. 299, con il quale detto limite è stato elevato, per il periodo d'imposta 1992, a

lire 105,3 milioni e, per il periodo d'imposta in corso alla data del 14 dicembre 1993, a lire 110 milioni, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1994, n. 295, con il quale detto limite è stato elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 novembre 1994, a lire 114,510 milioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1995, n. 274, con il quale il predetto limite è stato ancora elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 7 novembre 1995, a lire 119,892 milioni, ed, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1997, n. 16, con il quale il citato limite è stato ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 12 dicembre 1996 a lire 125,647 milioni;

Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo a far tempo dal mese di settembre 1997;

Vista la lettera del 5 settembre 1997 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1997 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1996 è pari al 2,2 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nelle predette misure del soprarichiamato adeguamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto delle variazioni percentuali successivamente stabilite, è stato da ultimo elevato a L. 125.647.000 per il periodo d'imposta 1996, è ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, a L. 128.411.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 28 novembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

*Il Ministro dei beni culturali e ambientali
delegato per lo spettacolo e lo sport*
VELTRONI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 9

97A10159

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Vista la delibera del 30 aprile 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33 (ex art. 35), 34 (ex art. 36) e la norma I - Norme transitorie, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 33 e 34 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Si approvano le modifiche riguardanti gli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33 (ex art. 35), 34 (ex art. 36) e la norma I - Norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 33 e 34 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

p. Il Ministro: CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

Costituzione

(*Omissis*).

Comma 2.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'organismo di controllo previsto dalle leggi particolari per le Fondazioni di origine bancaria, da cui è disciplinata, oltreché dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del codice civile.

Art. 4.

Scopo

Comma 1.

La Fondazione, nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio della provincia di Macerata ed a quello nel quale ha operato la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, persegue finalità di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e cultura e della sanità, nonché della promozione dello sviluppo economico e sociale; mantiene, infine, le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee.

(*Omissis*)

Comma 3.

Con regolamento approvato dall'assemblea dei soci, sono disciplinate le modalità di intervento nei settori sopra previsti, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi ai settori; tale regolamento inoltre definisce modalità e procedure per l'individuazione dei settori o dei sottosettori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili, tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale del territorio.

Comma 4.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, necessarie per il perseguimento dei propri fini.

Comma 5.

La Fondazione può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie, nonché esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali, nonché detenere partecipazioni di controllo in società od enti che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese, escluse quelle comportanti assunzioni di responsabilità illimitata.

Comma 6.

La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni e ricevere garanzie dalle medesime società, entro il limite massimo del dieci per cento del valore del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

(*Omissis*).

Art. 5.

Patrimonio

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle partecipazioni societarie e dai cespiti ed attività inizialmente non conferiti o successivamente acquistati.

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti ai fondi di riserva di qualunque tipo;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- c) avanzi di gestione non destinati ad erogazioni per attività istituzionale e non trasferiti agli esercizi successivi.

Comma 3.

Nel perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e cura la conservazione del valore del patrimonio, impiegandolo per ottenerne un'adeguata redditività, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Art. 6.

Attività

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali:

a) con i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, in misura non inferiore alla metà, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti obbligatori;

b) con gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio.

c) con le entrate di natura straordinaria, non destinate a riserva od alle finalità gestionali della Fondazione, ai sensi di legge utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità.

Comma 2.

La Fondazione destina inoltre, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi — al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti obbligatori per legge — alla costituzione di fondi speciali regionali, finalizzati all'istituzione, per tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti.

Art. 9.

Elezioni dei soci

(Omissis).

Comma 4.

Non possono inoltre essere eletti soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempimento alle loro obbligazioni verso la Fondazione o le società da essa direttamente o indirettamente partecipate o che abbiano liti pendenti con esse o che ad esse abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate.

Art. 16.

Poteri

Comma 1.

L'assemblea dei soci delibera:

a) sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

b) sull'elezione dei soci di sua competenza;

c) sull'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

d) sull'elezione dei sindaci;

e) sull'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;

f) sulla determinazione degli emolumenti per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

g) sulle modificazioni statutarie e del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale, proposte dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci;

h) sulla trasformazione, sulla fusione, sullo scioglimento della Fondazione;

i) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci.

Comma 2.

L'assemblea dei soci, inoltre, esprime il parere sulle proposte di nomina o di designazione di rappresentanti della Fondazione in seno agli organi amministrativi della conferitaria, di società comunque risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra; su tali proposte delibera definitivamente il consiglio di amministrazione.

Comma 3.

Alle riunioni dell'assemblea dei soci intervengono i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 21.

Presidenza

Comma 1.

La presidenza dell'assemblea dei soci è assunta dal presidente della Fondazione.

Comma 2.

Il presidente nomina, tra i soci intervenuti, un segretario ed almeno due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il presidente, il verbale della riunione.

Art. 22.

Deliberazioni dell'assemblea dei soci

Comma 1.

Nell'assemblea dei soci le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei votanti.

Comma 2.

Per la trasformazione, la fusione, lo scioglimento della Fondazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché rappresentino almeno la maggioranza dei soci in carica.

(Omissis).

Comma 4.

Per l'ammissione dei soci, le deliberazioni si prendono a maggioranza dei due terzi dei votanti, purché quest'ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci intervenuti di persona o per delega.

(Omissis).

Art. 25.

Poteri

(Omissis).

Comma 2.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al presidente e, su proposta di questi, ad altri componenti del consiglio di amministrazione, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte nell'ambito delle attribuzioni delegate, deve essere data notizia al consiglio di amministrazione, con le modalità da questo fissate.

Comma 3.

Oltre alle materie stabilite dalla legge, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega:

1) le proposte di modificazioni statutarie e del regolamento per l'attività istituzionale;

2) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione, entro le linee programmatiche fissate dall'assemblea dei soci;

3) le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci in merito all'ammissione dei soci e la dichiarazione di nomina dei soci;

4) l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, la dichiarazione di decadenza dei soci, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;

5) l'elezione del presidente e del vicepresidente;

6) l'organizzazione degli uffici per lo svolgimento dell'attività amministrativa, gestionale e istituzionale, la stipulazione dei relativi contratti, anche di service, e la determinazione dei compensi;

7) la costituzione di commissioni consultive o di studio, tecniche o scientifiche, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni; le commissioni sono composte di esperti, preferibilmente soci, particolarmente competenti nei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione, nonché da componenti del consiglio di amministrazione;

8) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili, l'accettazione di eredità, legati e liberalità;

9) l'acquisto e la cessione di azioni e la rinuncia al diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica, se riguardano la società conferitaria, la società che comunque risulti dall'eventuale concentrazione della stessa con altro ente creditizio, la società che controlli l'una o l'altra;

10) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

11) l'eventuale nomina o designazione di rappresentanti della Fondazione in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti a cui la Fondazione partecipa o per i quali è chiamata a provvedere, da scegliere preferibilmente tra i soci della Fondazione.

Ove la nomina o designazione sia relativa agli organi amministrativi della conferitaria, di società comunque risultanti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio o di società che controlli l'una o l'altra, il consiglio di amministrazione sottopone i nominativi al preventivo parere dell'assemblea dei soci;

12) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere, relativi all'amministrazione di società partecipate;

13) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

14) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

15) la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali nell'ambito delle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;

16) tutte le materie ed ogni altro potere che non siano di competenza di altri organi della Fondazione.

Art. 26.

Adunanze e deliberazioni

(Omissis).

Comma 6.

Le riunioni sono presiedute dal presidente; i verbali sono redatti dal segretario, indicato dal presidente.

Comma 7.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31.

Poteri del presidente

(Omissis).

Comma 3.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente può prendere ogni determinazione, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

(Omissis).

Comma 8.

Ha inoltre la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.

Art. 32.

Composizione e doveri del collegio sindacale

Comma 1.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni dalle leggi particolari per le Fondazioni di origine bancaria e dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile.

(Omissis).

Art. 33 (ex art. 35).

Bilanci preventivi e consuntivi

Comma 1.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Comma 2.

Entro il mese di giugno di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci ed entro dieci giorni lo trasmette all'organismo di controllo; a quest'ultimo devono essere trasmesse, per l'approvazione, anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

Comma 3.

Entro il mese di dicembre, dopo la presentazione del rendiconto, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre precedente e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone, con la relazione del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni all'organismo di controllo.

(Omissis).

Art. 34 (ex art. 36).

Scioglimento ed estinzione

Comma 1.

La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e con le modalità previsti dalla legge, su proposta unanime del consiglio di amministrazione, con deliberazione dell'assemblea dei soci e con l'approvazione dell'organismo di controllo, può frasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

Comma 2.

Nelle ipotesi di liquidazione, questa è effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea dei soci, con applicazione delle norme del codice civile in materia.

Comma 3.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuale, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, deve essere destinato alla realizzazione di opere di utilità sociale a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, ovvero essere attribuita ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, approvata dall'organismo di controllo.

NORME TRANSITORIE

NORMA I - Copertura dei posti vacanti

Comma 1.

Fino a che non sia raggiunto il numero di soci indicato all'articolo 8, tutti i posti che si rendano vacanti ogni anno sono riservati a persone designate dagli enti indicati, nell'ordine, negli articoli 10, 11 - lettera A), 11 - lettera B) e 12, con le modalità indicate nell'art. 13 ed in proporzione delle rispettive quote; per quota si intende il numero totale delle designazioni spettanti a ciascuna delle quattro categorie o gruppi di enti.

Comma 2.

Nel numero dei posti vacanti, di cui al comma precedente, non sono compresi quelli già assegnati per la designazione degli enti, in applicazione della presente norma, e resisi nuovamente vacanti per qualsiasi motivo.

Comma 3.

Qualora al 31 dicembre 2001 non sia stato ancora raggiunto il numero di sessantacinque soci riservato alla designazione degli enti, i soci mancanti sono nominati in soprannumero rispetto al numero massimo indicato nell'art. 8, con riassorbimento dell'eccedenza man mano che si rendano posti vacanti, per qualsiasi motivo, nel rispetto del rapporto proporzionale minimo del trenta per cento.

97A10113

DECRETO 5 dicembre 1997.

Accertamento dell'ammontare del capitale dei BTP - 9,50% - 1° dicembre 1994-97 rimborsato a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la disposizione del Ministro del tesoro numero 903454 del 24 novembre 1997, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 00286701 del 2 dicembre 1997 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Art. 1.

1. Si accerta che in data 1° dicembre 1997 è stata effettuata l'operazione di rimborso a scadenza, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di lire 15.000 miliardi, dei buoni poliennali del Tesoro - 9,50% - 1° dicembre 1994-97, codice titolo 36707, in circolazione per lire 16.369.185.400.000.

2. Al capitolo di bilancio corrispondente sarà apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10139

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 11 novembre 1997.

Dichiarazione di avversità ecologica in dipendenza degli aggregati mucilluginosi in Adriatico.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Viste le istanze delle associazioni di categoria, intese ad ottenere il riconoscimento delle calamità naturali in dipendenza di un diffuso, persistente e generalizzato fenomeno di abnorme proliferazione algale del tipo diatomee e dinoflagellati nell'area del medio ed alto Adriatico, verificatosi dalla fine del mese di giugno 1997;

Vista la «Relazione congiunta dell'Irpem-Icram, circa gli effetti delle mucillagini presenti in Adriatico nel periodo estivo 1997 sulla pesca e sulla molluschicoltura offshore», in data 16 ottobre 1997, redatta per incarico della scrivente, che conferma la presenza di aggregati mucilluginosi nelle acque del medio ed alto Adriatico nel periodo compreso fra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di settembre;

Viste le conclusioni della predetta relazione che, pur escludendo gravi danni all'attività della pesca a strascico, sia perché la fase acuta ha avuto luogo in periodo di fermo biologico, sia perché gli aggregati mucilluginosi erano prevalentemente concentrati nello strato più superficiale, in una zona, quindi dove non opera la rete a strascico, conferma, tuttavia, le ripercussioni dell'evento nella pesca col sistema delle reti da posta, sia in termini di ridotta cattura, sia come tempi necessari per la pulitura delle reti, stimando una riduzione del pescato, su base annuale, compresa fra il 25 e il 27%;

Considerato che, tali valori pur dimostrando l'esistenza della calamità naturale non giustificano l'applicazione delle misure di sostegno previste dalla legge n. 72/1992, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sarà trasmessa una copia della relazione di cui sopra alle regioni interessate per i conseguenti provvedimenti che, nell'autonomia del proprio bilancio, intenderanno adottare;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 23 ottobre 1997, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

In dipendenza degli aggregati mucilluginosi manifestatisi nelle acque del medio ed alto Adriatico, nel periodo compreso fra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di settembre, nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pescara, Ancona e San Benedetto del Tronto, è dichiarata la eccezionale avversità ecologica.

Art. 2.

Le imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi elencati all'art. 1 che ritengano di avere ricevuto dall'evento in premessa citato una riduzione dell'attività lavorativa con conseguente compromissione del bilancio economico possono presentare domanda di contributo.

Art. 3.

Al fine di conseguire il contributo, le imprese di pesca possono presentare istanza corredata della documentazione di cui all'allegato A e debbono dimostrare di:

avere avuto una perdita in conseguenza della calamità pari almeno al 35% della produzione globale dell'impresa stessa;

di non avere ottenuto, per lo stesso titolo, alcuna agevolazione da parte dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 367

ALLEGATO A

Al Ministero per le politiche agricole -
Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura - Viale del
l'Arte, 16 - ROMA

Il sottoscritto.....
in qualità di legale rappresentante della ditta.....
con sede in via
codice fiscale partita IVA.....
titolare dell'impianto.....
o armatore del m/p di TSL
iscritto al n. dei RR.NN.MM. e GG. di
chiede la concessione di un contributo a fondo perduto a causa della
eccezionale avversità meteorologica dichiarata con decreto del Mini-
stro per le politiche agricole in data

All'uopo allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

a) iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

b) inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previste dalla normativa antimafia;

c) di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province e da enti pubblici e nel caso affermativo l'entità del contributo e l'ente erogatore;

2) certificato della camera di commercio, industria e artigianato completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedura fallimentare o di concordato preventivo.

Il sottoscritto si impegna a presentare, a richiesta dell'amministrazione, la documentazione necessaria a quantificare il danno subito, nonché a fornire garanzie nella eventualità di anticipazioni concesse sulla base del danno dichiarato.

Data,

Firma autenticata

97A10136

DECRETO 15 dicembre 1997.

Autorizzazione alla pesca durante le festività di fine anno.IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996 e successive modificazioni, concernente modalità tecniche di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996;

Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e del Capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;

Considerata pertanto l'opportunità di consentire la pesca al fine di assicurare il rispetto delle suddette tradizioni popolari e delle esigenze di mercato ad esse connesse;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito l'esercizio della pesca, con qualsiasi attrezzo autorizzato sulla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani, nei giorni 20, 21, 27 e 28 dicembre 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A10138

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 3 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 24 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. «Babilonia» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Michele Davino in data 7 marzo 1984, repertorio n. 100881, registro società n. 2617, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 760/205470;

2) soc. coop. «Maestrale» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Italo Giannetti in data 12 aprile 1985, repertorio n. 3217, registro società n. 2935, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 799/11336;

3) soc. coop. «C.R.A.» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Pierluisa Cabiddu in data 29 luglio 1991, repertorio n. 7122, registro società n. 4661, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 23/256581;

4) soc. coop. «Pescatori S. Benedetto», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio Alfonso Venturi in data 24 marzo 1983, repertorio n. 5090, registro società n. 2436, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 735/202185.

Oristano, 3 dicembre 1997

Il direttore reggente: MASSIDDA

97A10108

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

DECRETO 25 novembre 1997.

Nomina del coordinatore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della pubblica istruzione per le iniziative concernenti l'istituzione, la formazione e la ricerca nel Mezzogiorno.

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

E

**IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare l'art. 2, lettera h) che prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e negli altri rapporti comunitari, collaborando alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 168/1989, e favorendone la ricerca in campo educativo;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 168/1989, rispettivamente in materia di programmazione e coordinamento della ricerca, nonché di coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali;

Vista la deliberazione 25 marzo 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'approvazione del programma d'intervento per la realizzazione di una rete di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1995, con il quale è stato adottato il regolamento attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 3 della citata legge n. 168/1989, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, convertito con modificazioni con la legge 5 novembre 1996, n. 573;

Ravvisata la necessità di coordinare le molteplici iniziative di formazione e ricerca poste in essere nel Mezzogiorno;

Decretano:

Art. 1.

Al fine di realizzare il necessario coordinamento nelle iniziative, poste in essere nel Mezzogiorno, in materia di ricerca e formazione sottoposte all'azione, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e nelle iniziative in materia di istruzione e formazione sottoposte all'azione del Ministero della pubblica istruzione, al prof. Federico Rossi, consigliere del Ministro presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è conferito l'incarico di coordinatore delle iniziative stesse, ivi comprese quelle concernenti le infrastrutture tecnologiche e l'edilizia universitaria e scolastica. Tale coordinamento è realizzato anche con riferimento alle azioni e alle attività previste negli strumenti della programmazione negoziata a partire dai patti territoriali e dai contratti d'area.

Art. 2.

Per l'espletamento di tali compiti di coordinamento, il prof. Federico Rossi si avvale della collaborazione dei dipartimenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione, competenti per materia.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di coordinamento, il prof. Federico Rossi si avvale di strutture preposte alla previsione, al monitoraggio e alla verifica delle iniziative.

Art. 4.

Il direttore del dipartimento affari economici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, sono incaricati della costituzione di un apposito ufficio interministeriale e dell'assegnazione di adeguate risorse umane per il suo funzionamento. L'attività dell'ufficio verrà svolta in stretto collegamento con uffici competenti del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Art. 5.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della pubblica istruzione mettono a disposizione del prof. Federico Rossi apposite risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto.

Art. 6.

Il prof. Rossi relaziona trimestralmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione sulle iniziative sottoposte all'istruttoria e al coordinamento, evidenziando le proposte di intervento ritenute necessarie per garantire efficienza di coordinamento ed efficacia di ricadute sul territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

*Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
BERLINGUER

97A10137

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° dicembre 1997.

Autorizzazione agli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di ossa e parti molli da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 9 agosto 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1996 con il quale gli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, sono stati autorizzati ad espletare attività di trapianto di ossa e parti molli relative da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna in data 7 novembre 1997, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopraccitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopraccitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di ossa e parti molle relative, da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1996, i seguenti sanitari:

Bettelli dott. Graziano, medico dirigente 1° livello della VII divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Biagini dott. Roberto, medico dirigente 1° livello della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Bungaro dott. Pietro, medico dirigente 1° livello della III divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Donati dott. Davide, medico dirigente 1° livello della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Fabbi dott. Nicola, medico dirigente 1° livello della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Fontana dott. Maurizio, medico dirigente 1° livello della I divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Martini dott. Andrea, medico dirigente 1° livello della IX divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Nigrisoli dott. Marco, medico dirigente 1° livello della IV divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Ponziani dott. Lorenzo, medico dirigente 1° livello della III divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Rullo dott. Giuseppe, medico dirigente 1° livello della III divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Rotini dott. Roberto, medico dirigente 1° livello della I divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Ruggieri dott. Pietro, medico dirigente 1° livello della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A10140

DECRETO 1° dicembre 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania - Università degli studi di Catania ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1997 presso le sale operatorie del padiglione di cardiocirurgia del presidio ospedaliero Ferrarotto.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1997 che autorizza l'Università degli studi di Catania ad effettuare attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie n. 5 e n. 6 del complesso operatorio del padiglione 29 del Policlinico Universitario di Catania;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino e dal rettore dell'Università degli studi di Catania in data 5 settembre 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione a trasferire le predette attività delle sale operatorie del Policlinico Universitario di Catania a quelle del presidio ospedaliero Ferrarotto, dell'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania - Università degli studi di Catania;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 13 novembre 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1997, debbono essere eseguite presso le sale operatorie del padiglione di cardiocirurgia del presidio ospedaliero Ferrarotto, dell'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania - Università degli studi di Catania.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale del 27 febbraio 1997.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino di Catania ed il rettore dell'Università degli studi di Catania sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A10141

DECRETO 1° dicembre 1997.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 7 dicembre 1994.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con il quale l'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza in data 24 ottobre 1997, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione e cancellazione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile dell'attività di trapianto di rene, da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994, il seguente sanitario:

Segato prof. Giuseppe, primario della divisione di chirurgia 2^a dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Dall'Antonia prof. Francesco, prof. associato di chirurgia generale - Direttore della divisione clinicizzata di chirurgia generale 1^a dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza;

D'Agata dott. Vincenzo, dirigente medico di 1° livello presso la chirurgia generale 1^a dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A10142

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Biozolene» della società Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede in Borgo San Michele (Latina), nella confezione polvere sospensione os 50 mg/5 ml, risulta classificata in classe c);

Vista la domanda del 28 febbraio 1997 con cui la società Bioindustria farmaceutici S.p.a. chiede la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale «Biozolene», per la confezione polvere sospensione os 50 mg/5 ml, pari a 350 mg fluconazolo polvere, al prezzo di L. 50.200, IVA compresa, allineato a quello dell'ana-

loga specialità medicinale denominata «Diflucan», della società Roerig Farmaceutici italiana S.p.a., della quale ne è licenziataria;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 luglio 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe a) della specialità medicinale sopra indicata, per la confezione polvere sospensione os 50 mg/5 ml, pari a 350 mg fluconazolo polvere, al prezzo di L. 50.200, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata BIOZOLENE della società Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede in Borgo San Michele (Latina), nella confezione polvere sospensione os 50 mg/5 ml, pari a 350 mg di fluconazolo polvere, A.I.C. n. 027269087, è classificata nella classe a) al prezzo di L. 50.200.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 57

97A10114

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1997.

Nomina del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

E

**IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la lettera con cui il prof. Giuliano Amato ha rassegnato le dimissioni della carica di Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

D'intesa tra loro;

Nominano

il prof. Giuseppe Tesaro, ordinario di diritto delle Comunità europee nell'Università di Napoli, avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con decorrenza 1° gennaio 1998.

Roma, 16 dicembre 1997

Il Presidente
del Senato della Repubblica
VIOLANTE

Il Presidente
della Camera dei deputati
MANCINO

97A10160

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 1997.

Autorizzazione n. 5/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996);

Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, nei riguardi di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Ritenuto opportuno rilasciare un'autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'ufficio del Garante;

Rilevato che sono in fase di predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerata l'opportunità che in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare, allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorità;

Ritenuta, tuttavia, la necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

Considerato che numerosi trattamenti di dati sensibili sono effettuati da persone fisiche o giuridiche operanti nei rami assicurativo, previdenziale, assistenziale, bancario, finanziario e di intermediazione finanziaria, nel settore turistico e del trasporto di persone, delle ricerche di mercato, dei sondaggi di opinione o della selezione del personale, nonché della mediazione a fini matrimoniali, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Capo I

ATTIVITÀ BANCARIE, ASSICURATIVE, DI GESTIONE DI FONDI
O DEL SETTORE TURISTICO O DEL TRASPORTO

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione:*

a) imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria o assicurativa ed organismi che le riuniscono;

b) società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;

c) società ed altri organismi per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di investimento o di valori mobiliari;

d) società ed altri organismi che emettono carte di credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;

e) imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza, nonché alla gestione di esattorie o tesorerie;

f) imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del trasporto, ivi comprese le agenzie di viaggio e gli operatori turistici.

2) Finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.

L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.

Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese, società, cooperative o consorzi.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti, è possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non sia altrimenti possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

4) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 2), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché, ove necessario, ai familiari dell'interessato.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

I dati sensibili non possono essere diffusi.

Capo II

SONDAGGI E RICERCHE

1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.

Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.

I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette il sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.

3) Conservazione dei dati.

Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione.

I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.

Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni.

4) Comunicazione dei dati.

I dati sensibili non possono essere né comunicati né diffusi.

I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreché non possano essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.

Capo III

ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DI DATI

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.*

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

2) *Prescrizioni applicabili.*

Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:

a) n. 1/1997, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 1997), qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;

b) n. 4/1997, riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti equiparati (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 1997), qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Capo IV

ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati trattati.*

Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico bene-

ficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.

Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a ciascuno di essi.

Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di *curricula*.

Non è consentito il trattamento dei dati:

a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;

b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

c) in violazione delle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni.

3) *Comunicazione e diffusione dei dati.*

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.

I dati non possono essere diffusi.

Capo V

MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI

1) *Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.

2) *Finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai regolamenti.

3) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.

Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla legge italiana.

4) *Categorie di dati oggetto di trattamenti.*

Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla convivenza.

I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.

5) *Comunicazione dei dati.*

I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.

I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.

6) *Norme finali.*

Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.

Capo VI

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) *Dati idonei a rivelare lo stato di salute.*

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279.

Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi previsti dalla presente autorizzazione.

2) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.

Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi.

3) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle leggi o dai regolamenti.

Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

4) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

5) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati.

6) *Efficacia temporale e disciplina transitoria.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data odierna il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 15 gennaio 1998, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

p. Il Presidente: SANTANIELLO

97A10143

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia oncologica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 10 ottobre 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 10 novembre 1997;

Considerata l'urgenza di riordinare la scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo chirurgia oncologica;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del T.A.R. Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia oncologica che muta denominazione in:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE

Art. 1.

La scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale) e per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale.

Art. 4.

Il corso ha la durata di sei anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso per un totale di quarantotto. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

I. Indirizzo in chirurgia generale.

Area A1: propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

Area B1: semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C1: chirurgia generale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D1: anatomia chirurgica e tecnica operatoria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale.

Area E1: chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare e impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiocirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia

maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area F1: organizzativa e gestionale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria a organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. Addestramento in chirurgia generale:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore (degli interventi indicati sub a-b-c almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

d.1) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

e.1) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50) a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 25 novembre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A10103

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la tabella VII allegata al decreto ministeriale 21 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1993, n. 176, inerente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in scienza dei materiali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 agosto 1997;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento della regione Lazio;

Decrèta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

Nell'ordinamento universitario - Titolo IX dello statuto, inerente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituito il diploma universitario in scienza dei materiali.

**DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZA DEI MATERIALI****Art. 1.***Istituzione e durata del corso di diploma*

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Art. 2.*Accesso al corso di diploma*

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi art. 5), saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 5.

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

LA FORMAZIONE DI BASE
(13.5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A) e in calcolo numerico e programmazione (A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

- n. 1 nei raggruppamenti:
A01A Algebra e logica matematica;
A01B Geometria;
A02A Analisi matematica;
A03X Fisica matematica;

- n. 1 nel raggruppamento A04A, Analisi numerica.

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A) Esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), Struttura della materia (B03X), Strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

- n. 1 nel raggruppamento B01A, Fisica generale;

- n. 2 nei raggruppamenti:
B01A Fisica generale;
B03X Struttura della materia;

- n. 1 nel raggruppamento B03X, Struttura della materia.

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), Chimica fisica (C02X0, Chimica organica (C05X), Laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui una almeno di laboratorio:

- n. 1 nel raggruppamento C03X, Chimica generale;

- n. 1 nel raggruppamento C02X, Chimica fisica;

- n. 1 nel raggruppamento C05X, Chimica organica;

- n. 1 nei raggruppamenti:
C02X Chimica fisica;
C03X Chimica generale ed inorganica;
C05X Chimica organica.

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in: Scienza dei metalli (I13X), Chimica dello stato solido (C03X), Chimica delle macromolecole (C04X), Fisica dei semiconduttori (B03X), Fisica dei dispositivi elettronici (B01A), Fisica dei polimeri (B03X), Analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A), Chimica fisica dei materiali (C02X), Fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica;

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia;

n. 1 nei raggruppamenti:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;

C03X Chimica generale ed inorganica;

I13X Metallurgia.

Area strutturistica-cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono ritrovarsi in: cristallografia strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 1/2 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

D03A Mineralogia.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO (4.5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo della R&D, la formazione professionalizzante è costituita da 4.5 annualità:

n. 1/2 nel raggruppamento P02C, Economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi art. 4).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro

presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di una apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste in una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 7.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel manifesto degli studi saranno individuati:

i corsi ufficiali di inseguimento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A10018

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1997.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 128/1996 riguardante «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1996, n. 168, con cui è stata approvata la tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra cui quelli di «Ostetrica/o», di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico», di «Tecnico di neurofisiopatologia» e di «Tecnico sanitario di radiologia medica»;

Visto l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 maggio 1997;

consiglio di amministrazione del 24 luglio 1997;

senato accademico del 24 luglio 1997;

Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in data 10 luglio 1997, è in corso di approvazione da parte del competente Ministero;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 7), relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, viene così sostituito:

7) Facoltà di medicina e chirurgia:

a) corso di laurea in medicina e chirurgia;

b) corso di diploma universitario per infermiere;

c) corso di diploma universitario di fisioterapista;

d) corso di diploma universitario di ostetrica/o;

e) corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

f) corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia;

g) corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica.

Dopo l'art. 74 - capo VII, del titolo VIII, relativo al corso di diploma universitario per «Infermiere» vengono aggiunti i seguenti articoli, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo VIII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Capo IV

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O

Art. 75.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1. Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o. Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 76.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminari, eserci-

tazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dalla Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X Diritto amministrativo.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella B.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I Semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica;

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica:

Settore: E05A Biochimica;

A.3 Corso integrato di biologia e genetica:

Settori: E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica;

A.4 Corso integrato di istologia ed anatomia umana:

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia;

A.5 Corso integrato di ostetricia generale:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche;

A.6 Inglese scientifico:

Settore: L18C Linguistica inglese;

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1100 ore nell'anno).

I Anno - II Semestre.

Area B - Fisiologia applicata all'ostetricia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1 Corso integrato di microbiologia, immunologia, immunoematologia:

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2 Corso integrato di fisiologia umana:

Settori: E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

B.3 Corso integrato di ostetricia:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche.

B.4 Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni):

Settori: F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X Discipline demotnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1100 ore nell'anno).

II Anno - I Semestre.

Area C - Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

C.2 Corso integrato di fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.4 Corso integrato di assistenza al parto:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, F08A Chirurgia generale.

C.5 Corso integrato di puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata.

C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estese a tutti i turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e post-natale (1280 ore nell'anno).

II Anno - II Semestre.

Area D - Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapia; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1 Corso integrato di medicina preventiva ed educazione sanitaria:

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F07I Malattie infettive, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 Corso integrato di igiene e di puericultura:

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F10A Pediatria generale e specialistica.

D.3 Corso integrato di anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia:

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

D.4 Corso integrato di metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria:

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

III Anno - I Semestre.

Area E - Patologia della gravidanza e del parto e settori correlativi (sessuologia, ginecologia e senologia) (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione ai principi di efficienza/efficacia.

E.1 Corso integrato di patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

E.2 Corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia:

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F04C Oncologia medica, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 Corso integrato di senologia, sessuologia ed endocrinologia:

Settori: F04C Oncologia medica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F07E Endocrinologia.

E.4 Corso integrato di etica ed economia sanitaria:

Settore: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

E.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

III Anno - II semestre.

Area F - Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro (credito: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1 Corso integrato di organizzazione sanitaria:

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 Corso integrato di scienze umane:

Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica:

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

**Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO
E DI TIROCINIO**

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740):

- 1) visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;
- 2) sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;
- 3) aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;
- 4) aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
- 5) aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;
- 6) aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;
- 7) aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;
- 8) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre- e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;
- 9) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Capo V

**CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO**

Art. 77.**Finalità, organizzazione, requisiti di accesso**

1. Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico». Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 745.

Art. 78.**Ordinamento didattico**

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche di natura teorica con esami relativi ai corsi di ciascun semestre ed attività didattica di natura pratica di tirocinio con esami annuali pari all'orario complessivo stabilito. Il corso è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche ed attività pratiche comprendenti attività tutorate di tirocinio, di studio guidato, esercitazioni, seminari, di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della formazione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, l'apprendimento dei principi di funzionamento della strumentazione analitica, le basi metodologiche del processo analitico per le analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica, comprese le analisi farmacotossicologiche e di galleria farmaceutica, biotecnologiche, immunoematologiche, immunometriche con metodo radioimmunologico, genetiche e di anatomo-cito-istopatologie e sala settoria, i principi di sicurezza di laboratorio e di radioprotezione. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia, F22A Igiene generale ed applicata, K10X Misure elettriche ed elettroniche, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella B.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

Settori: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

A.2 Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica:

Settori: E04B Biologia molecolare, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana ed istologia:

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Inglese scientifico:

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

B.1 Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di fisiologia umana:

Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica.

B.4 Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico ed economia sanitaria:

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, P02A Economia aziendale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri finalizzata all'apprendimento dei fondamenti delle analisi di laboratorio e dell'organizzazione di laboratorio biomedico (700 ore nell'intero anno).

II anno - I semestre,

Area C - Fisiopatologia generale (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

C.1 Corso integrato di patologia generale:

Settore: F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di microbiologia clinica:

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

C.3 Corso integrato di fisiopatologia generale:

Settore: F04A Patologia generale.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area D - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana, comprese quelle radioimmunologiche, nonché principi di igiene e sicurezza, organizzazione sanitaria e controllo di qualità, deontologia ed etica professionale.

D.1 Corso integrato di patologia clinica e citopatologia:

Settore: F04B Patologia clinica.

D.2 Corso integrato di immunologia ed immunoematologia:

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

D.3 Corso integrato di istopatologia:

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

D.4 Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale:

Settori: F02X Storia della medicina.

D.5 Corso integrato di igiene generale ed applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione:

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

D.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - Area E (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le metodiche di analisi in patologia clinica, biochimica clinica e microbiologia clinica, anatomia patologica e cito-istopatologia comprese le tecniche settorie, nonché le metodiche di analisi in genetica medica e di tossicologia e galenica farmaceutica.

I semestre.

E.1 Corso integrato di tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia:

Settori: F04B Patologia clinica, F04A Patologia generale.

E.2 Corso integrato di tecniche diagnostiche di microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici.

E.3 Corso integrato di tecniche diagnostiche di anatomia patologica:

Settore: E05B Biochimica clinica.

E.4 Corso integrato di tecniche diagnostiche di anatomia patologica:

Settori: F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

II semestre.

E.5 Corso integrato di tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia:

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

E.6 Corso integrato di farmacotossicologia e galenica farmaceutica:

Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica.

E.7 Corso integrato di citogenetica e genetica medica:

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

E.8 Corso integrato di patologia clinica e patologia molecolare:

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

E.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori universitari, servizi ospedalieri ed extraospedalieri accreditati, compresa la sala settoria (nell'anno: 1.300 ore).

**Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO
E DI TIROCINIO**

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato e compiuto, per quanto di sua competenza, i seguenti atti, in diretta collaborazione con il personale di laboratorio (decreto ministeriale n. 745/1994), nella misura minima sottoindicata:

300 procedure pre-analitiche su materiali biologici;

300 procedure analitiche di materiali biologici, sia manuali che semi-automatiche che automatiche nei diversi settori di laboratorio;

300 preparazioni ematologiche;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 preparazioni di sedimenti urinari;

50 preparazioni di esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 procedure per dosaggi EIA, ELISA, ecc.;

100 procedure per dosaggi radioimmunologici (RIA);

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

120 procedure per separazione e identificazione elettroforetica di proteine e di isoenzimi e fattori della coagulazione;

100 preparazioni citologiche ottenute sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

100 procedure di tipizzazione batterica e virale;

partecipazione all'allestimento di 2 nuove metodiche analitiche;

20 preparazioni di emocomponenti, concentrati eritrocitari e piastrinici;

partecipazione alle procedure di sicurezza e qualità;

partecipazione alla esecuzione di analisi di urgenza di laboratorio;

20 procedure di preparazione all'esecuzione del riscontro diagnostico autoptico;

100 preparati istopatologici (allestimento, taglio, colorazioni di routine);

100 preparati di citologia;

100 preparati di colposcopia (colorazioni);

100 preparati isto-citopatologici colorati con tecniche istochimiche ed immunoistochimiche;

100 preparati per indagini citogenetiche;

30 procedure per estrazione di DNA e/o RNA;

30 procedure di preparazione per Southern Blot e P.C.R.;

procedure per allestimento di 50 colture cellulari;

20 preparazioni di sacche per nutrizione parenterale rispettivamente con tecnica manuale e computer-guidata;

20 preparazioni di mescolanze rispettivamente di antiblastici e farmaci per via infusione;

10 preparazioni di galenici e magistrali rispettivamente di forme solide, liquide, semisolidi, ad uso orale, dermatologico e rettale;

20 preparazioni di soluzione ad uso disinfettante;

50 procedure analitiche cromatografiche.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Capo VI

ORDINAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Art. 79.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1. Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma «Tecnico di neurofisiopatologia». Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori che svolgano la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogramma, elettroencefalografia, potenziali evocati, ultrasuoni) nonché le altre attività previste dal decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183.

Art. 80.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A. Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, gli elementi di fisiopatologia necessari alla comprensione del sistema nervoso, nonché le conoscenze teoriche di neurofisiologia e neurofisiopatologia applicate alla diagnostica delle affezioni neurologiche e neurochirurgiche, al fine di applicare direttamente, su prescrizione medica, le opportune metodiche diagnostiche. Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze tecniche e le abilità per l'utilizzazione delle strumentazioni diagnostiche per rilevare le attività neurologiche e neuromuscolari.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F22B Medicina legale, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

3. Lo standard formativo pratico complessivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella B.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché i primi elementi di neurofisiologia applicata.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica:

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia:

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica:

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di fisiologia umana:

Settore: E06A Fisiologia umana.

A.6 Corso integrato di elementi di neurofisiologia applicata:

Settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.7 Inglese scientifico:

L18C Linguistica inglese.

A.8 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B: - Anatomofisiologia del sistema nervoso e principi di neurofisiopatologia (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire la neuroanatomia ed apprendere le nozioni di neurofisiologia, di elettroencefalografia, di elettronica, in relazione alle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere nozioni di igiene, epidemiologia e psicologia.

B.1 Corso integrato di anatomofisiologia del sistema nervoso:

Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di fisiologia del sistema nervoso:

Settore: E06A Fisiologia umana.

B.3 Corso integrato di elettronica e strumentazione per indagini biomediche:

Settori: B10X Biofisica, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

B.4 Corso integrato di elettroencefalografia:

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Corso integrato di igiene, assistenza infermieristica e psicologia:

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

B.6 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore annue).

II Anno - I semestre.

Area C - Fisiopatologia del sistema nervoso (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi generali di neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso, nozioni di neuropsichiatria infantile.

C.1 Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso periferico e dell'apparato locomotore:

Settori: F11B Neurologia, F16A Malattie apparato locomotore.

C.2 Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso centrale:

Settore: F11B Neurologia.

C.3 Corso integrato in tecniche di registrazione elettromiografiche:

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.4 Corso integrato di strumentazione di laboratorio di neurofisiologia:

Settore: E10X Biofisica medica.

C.5 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

C.6 Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.7 Corso integrato di tecniche di esplorazione delle risposte evocate:

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.8 Corso integrato di fisiopatologia e tecniche di registrazione del sonno:

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.9 Corso integrato di tecniche di esplorazione funzionale del sistema nervoso autonomo:

Settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.10 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area *D* - Esplorazione funzionale neurofisiologica in area critica; medicina legale, etica e legislazione sanitaria (crediti 4.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni teoriche di base e le tecniche di registrazione specifiche da applicare su pazienti acuti, su pazienti in terapia intensiva e durante interventi chirurgici; lo studente deve infine apprendere i fondamenti dei valori della medicina e dell'etica.

D.1 Corso integrato di neurologia applicata e tecniche di registrazione neurofisiologiche in condizioni critiche:

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di elementi di neuroriabilitazione:

Settore: F11B Neurologia.

D.3 Corso integrato di fisiopatologia e tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale.

Settori: F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di filosofia della medicina e bioetica generale:

Settore: F02X Storia della medicina.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre.

Area *E* - Tecniche elettrofisiologiche speciali, archiviazione, informatica applicata (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di elettrofisiologia sperimentale e di neurosonologia ed apprendere le conoscenze di base di neuroriabilitazione e per l'acquisizione e l'analisi dei segnali tramite sistemi computerizzati; apprendere i fondamenti del diritto sanitario e degli aspetti legali ed etici della professione.

E.1 Corso integrato di indagini elettrofisiologiche speciali, neurosonologiche ed elettrofisiologiche sperimentali:

Settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia.

E.2 Corso integrato di elaborazione computerizzata dei segnali bioclettrici:

Settore: B10X Biofisica.

E.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata:

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

**Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO
E DI TIROCINIO**

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183) i seguenti atti:

almeno 400 esami EEG di base, con attivazioni semplici, comprendenti adulti e bambini;

almeno 225 esami di potenziali evocati acustici (75), visivi (75), somatosensoriali (75);

almeno 80 esami elettromiografici con elettrodi di superficie, comprendenti le velocità di conduzione nervosa e le risorse evocate;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di elettroencefalografia invasiva, in almeno 50 casi;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di valutazione ecografica doppler extra ed intracranico, in almeno 150 casi.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Capo VII**CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA****Art. 81.****Finalità, organizzazione, requisiti di accesso**

1. Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «Tecnico sanitario di radiologia medica». Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso in relazione alle strutture proprie ed a quelle convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746 e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 82.**Ordinamento didattico**

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con

finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale del applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina le lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella Tabella B.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomofunzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica:

Settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di fisica generale:

Settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3 Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica:

Settori: B03X Struttura della materia, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica:

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di biologia e radiobiologia:

Settore: E13X Biologia applicata.

A.6 Corso integrato di anatomo-fisiologia umana:

Settore: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I Anno - II semestre.

Area B - Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 Corso integrato di patologia generale:

Settore: F04A patologia generale.

B.2 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I:

Settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica:

Settori: B01A Fisica generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 Corso integrato di misure elettriche ed elettronica:

Settori: I17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed Elettronica.

B.5 Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria:

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre.

Area C - Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia (crediti 6.0).

Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II:

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 Corso integrato di informatica ed archiviazione:

Settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.3 Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro:

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

II Anno - II semestre.

Area D - Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione (crediti 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 Corso integrato di Fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia:

Settori: B04X fisica nucleare e subnucleare, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione:

Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3 Corso integrato di radiofarmaci:

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area E - Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e Risonanza Magnetica Nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III:

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche:

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomunicazioni.

F.1 Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.):

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3 Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale:

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale.

E.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III Anno - II semestre.

Area F - Tecniche di Medicina nucleare e radioterapia (crediti 3.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.)

e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 Corso integrato di tecniche in radioterapia:

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 Corso integrato di tecniche in medicina nucleare:

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare:

Settori: E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rX dello scheletro;

300 esami rX del torace;

200 esami rX dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rX di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.)

b) servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale.

c) servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

d) servizio di fisica sanitaria - frequenza di 2 mesi.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Udine, 16 settembre 1997

Il rettore: STRASSOLDO

97A10052

CIRCOLARI

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

CIRCOLARE 24 novembre 1997, n. 9.

Distillazione preventiva dei vini da tavola di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1997-98.

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Ai sigg. commissari di Governo

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai sigg. assessori all'agricoltura delle regioni

Ai sigg. assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero industria, commercio ed artigianato - Direzione generale produzione industriale

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.

Alla Commissione U.E. - Direzione generale agricoltura - Divisione vino

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo

Alla divisione IX

Con il regolamento CE della Commissione n. 2020/97 del 15 ottobre 1997 è stata attivata per la campagna 1997/1998 la «distillazione preventiva» di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola pari a 12 milioni di ettolitri di cui 5,5 milioni di ettolitri riservati all'Italia.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione in oggetto. Con proprio provvedimento l'A.I.M.A. provvederà all'emanazione delle disposizioni di competenza.

1. *Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di distillazione preventiva.*

Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola e cioè, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati

I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o «assimilati ai produttori», soltanto con «distillatori» o «assimilati al distillatore» o «elaboratori di vino alcolizzato» riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.

2. *Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.*

Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonché i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87.

Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato 1 al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;

acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89;

alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

3. *Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.*

Come già accennato in precedenza, con il regolamento CE della Commissione n. 2020/97 è stato determinato in 5,5 milioni di ettolitri il volume massimo di vino che può formare oggetto della distillazione «preventiva» in Italia.

A norma del predetto regolamento e nel limite succitato, ciascun produttore può concludere un contratto per un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non può eccedere 25 ettolitri per ogni ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione di vino da tavola.

Pertanto, nel caso in cui in Italia vengano presentati contratti per un volume superiore ai 5,5 milioni di ettolitri di vino si dovrà procedere alla relativa riduzione secondo le modalità che sono di seguito precisate.

Come è noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a

tal fine deve essere presa in considerazione è quella indicata nel quadro g) della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1997/1998 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola da cui è stato ottenuto effettivamente tale prodotto.

In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F/428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.

4. *Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti comunitari.*

Ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CEE n. 822/87, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola è pari ad ECU 2,487/% vol./hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna precedente.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione nella seguente misura:

a) ECU 1,884 se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89;

b) ECU 1,751 se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.

L'aiuto comunitario è corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto entro i termini stabiliti. Tali prove devono essere fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1998.

Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1° giugno 1999 un importo pari all'aiuto.

È prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito con regolamento CEE n. 2046/89 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983.

L'anticipo di cui sopra può essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole del vino indicato nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. — entro e non oltre il 31 gennaio 1999 — la prova che:

il quantitativo totale del vino oggetto del contratto è stato distillato nel termine stabilito;

il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti.

Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.

5. *Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione.*

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, devono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 15 gennaio 1998, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1997/1998.

I contratti e le dichiarazioni sostitutive in questione dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica predisposta dall'A.I.M.A..

Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione.

In tal caso i contratti potranno, su richiesta degli interessati, essere approvati per un volume massimo

del 50% della quantità oggetto dello stesso determinata secondo i criteri indicati al punto 3, con riferimento alla superficie vitata corrispondente alla quantità di vino da tavola effettivamente prodotta ed iscritta nei previsti registri di carico e scarico. Tuttavia il versamento dell'aiuto è subordinato alla presentazione delle dichiarazioni vitivinicole e agli altri elementi previsti al successivo punto 6.

Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare telegraficamente al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 20 gennaio 1998 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 15 gennaio 1998.

Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento CEE n. 822/87 che, per la misura in questione, è pari a 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive vanno indicati:

- a) le generalità e l'indirizzo del produttore;
 - b) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione.
- Dovrà essere precisato, altresì, se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
- c) il luogo ove è immagazzinato il vino;
 - d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
 - e) l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

attesti di aver soddisfatto per la scorsa campagna agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;

si impegni ad aggiungere al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9);

attesti di non aver presentato in altre province contratti relativi alla stessa distillazione, specificando, in

caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantità di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione.

Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro il termine del 31 maggio 1998 mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a un copia del certificato medesimo.

Si ricorda, infine, che in virtù delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

Detta cauzione dovrà essere conforme al modello predisposto dall'A.I.M.A. e sarà svincolata dall'A.I.M.A. stessa proporzionalmente alle quantità consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non viene effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione verrà incamerata per intero.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione sarà sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di «lavorazione per conto» concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La dichiarazione ed il contratto di «lavorazione per conto» devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui è titolare. In tal caso, deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.

Il «contratto di distillazione» o la «dichiarazione sostitutiva» ed, eventualmente, il contratto di «lavorazione per conto» vanno presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui è immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai tempi tecnici entro i quali è possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresì, ove se ne presenti la necessità, alle operazioni connesse alla distillazione.

6. *Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive.*

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola o atto a dare vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.

Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti devono comunicare, come sopra precisato — a mezzo telegramma — entro e non oltre il 20 gennaio 1998 al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, le quantità globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata da parte degli uffici medesimi qualora non siano stati presentati contratti o dichiarazioni sostitutive.

Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. deciderà, entro il 6 febbraio 1998, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino complessivo dei contratti o delle dichiarazioni presentate.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvederà, con la dovuta tempestività, a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovrà essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione.

Successivamente gli anzidetti uffici procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentate dagli interessati entro il termine del 27 febbraio 1998 con l'apposizione del visto «si approva per hl.», pari al % del quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunità.

Gli uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per l'approvazione. In tal caso la cauzione di 5 ECU per ettolitro, costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata per il quantitativo di vino oggetto della riduzione dovuta esclusivamente alle decisioni comunitarie.

A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni così approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sarà inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione richiesta.

Si ricorda — come meglio si dirà in seguito — che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto alcun aiuto.

Le operazioni di distillazione possono avere inizio solamente dopo che il contratto o la dichiarazione sostitutiva è stato approvato, ad eccezione dei contratti che sono stati approvati provvisoriamente nel limite massimo del 50% della quantità indicata nei medesimi.

Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sarà in nessun caso corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione di produzione e non potrà riguardare quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'eventuale limite ammesso dalla Commissione.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Div. VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 15 marzo 1998, il quantitativo totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati.

7. *Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza maggiore.*

Il vino può essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alle quantità di vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).

In conseguenza nessun aiuto è concesso:

per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, oggetto del contratto approvato;

per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantità;

per la quantità di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (25 hl/ha), tenuto conto dell'eventuale riduzione decisa dalla Commissione.

Nella consegna del vino alla distillazione è ammessa, altresì, una tolleranza di 0,8 grado alcole in più o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9° nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8° per la zona C/I/b, di 8,5° per la zona C/II e di 9° per la zona C/III).

Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti di distillazione per quantità inferiori al limite di tolleranza comporta l'eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario e l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel caso sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore ai 10 ettolitri.

8. *Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla distillazione e dei relativi aiuti.*

Con il regolamento CE n. 1475/97 della Commissione è stata prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1997/98 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.

Tale riduzione è pari a 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto la normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito.

9. *Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.*

Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;

il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A.

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983/84.

10. *Presentazione della documentazione relativa alla distillazione del vino.*

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (Via Palestro n. 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta Azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F. competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare.

Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 1998 nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, ed il 31 gennaio 1999 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto già anticipato su cauzione.

11. *Elaborazione vino alcolizzato.*

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento CEE n. 2721/88.

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in ECU 1,715/% vol/hl.

12. *Adempimenti dei distillatori.*

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1998, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Si rammenta in proposito che, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88 così come modificato dal regolamento CEE n. 2181/91, il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;

la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

È previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino l'aiuto sarà ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici — preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti — sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tem-

pestività, si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile.

L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, anche mediante analisi su campioni prelevati, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di L. 150.000 per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a L. 600.000.

Il Ministro: PINTO

*Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 363*

ALLEGATO

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO N. 2046/89.

Ufficio tecnico di finanza

Prot. n. del

A) Vista l'istanza del con la quale la ditta esercente una fabbrica di alcool di 2ª categoria, ubicata nel comune di via chiede il rilascio di un certificato in applicazione del regolamento CEE n. del relativo alla distillazione: (1) per la campagna viticola 19...../19..... e delle istruzioni del Ministero delle risorse agricole e forestali e del Ministero delle finanze (estremi istruzioni)

B) Visto che dalle scritturazioni riportate dalla ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie C, modello 41 D.I.I. previsto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995), risulta che nel periodo dal al la ditta ha introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel comune di via n. ettolitri di vino (2) provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;

C) Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal al il quantitativo di vino suddetto;

D) Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento delle dogane e I.I. alcuni campioni;

E) Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di accompagnamento del sottoposto da analisi del laboratorio presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

acidità totale

grado alcolico

colore

e che risulta denaturato con cloruro di litio;

F) Visto l'attestato rilasciato il dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di dal quale risulta che i produttori indicati nel registro C 41 di cui alla lettera b), hanno assolto all'obbligo prescritto all'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87;

G) Visti gli atti contabili degli uffici;

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal al presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcool greggio/alcool neutro/acquavite: ettoltri a grado alcolico reale medio di pari ad ettanidri relativi a partite di gradazione compresa tra e

Alcool teste e code (4): ettoltri a grado alcolico reale medio di pari ad ettanidri relativi a partite di gradazione compresa tra e

L'alcole neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 come dai certificati di analisi n. del e n. del e n. del rilasciati dal Laboratorio chimico compartimentale delle Dogane e I.I. di

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta richiedente per essere presentato all'A.I.M.A. e copia dello stesso viene inviata da questo U.T.F. direttamente alla predetta Azienda di Stato.

Il capo dell'ufficio

(1) Specificare il tipo di distillazione.

(2) Specificare il tipo di vino.

(3) Si ripete quello indicato al punto C).

(4) Solo in caso di conferimento.

N.B. — Sono escluse dalla certificazione le quantità di vino la cui introduzione in distilleria non è stata preavvisata nei termini prescritti.

97A10115

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Werner Nievergelt, console della Confederazione svizzera a Venezia.

In data 29 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Estuardo Hidalgo Bifarini, console generale della Repubblica dell'Ecuador a Roma.

97A10116

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.19397.XVJ(1362) del 19 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Maffei Gardena 60», che la ditta Maffei Annunziata intende produrre nella propria fabbrica sita in Dalmine (Bergamo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14395.XVJ(1364) del 19 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Maffei Gardena 70», che la ditta Maffei Annunziata intende produrre nella propria fabbrica sita in Dalmine (Bergamo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14394.XVJ(1365) del 19 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Maffei Gardena 90», che la ditta Maffei Annunziata intende produrre nella propria fabbrica sita in Dalmine (Bergamo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10352.XVJ(1252) del 30 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Razzo Napoli Star», che la ditta F.Ili Novellino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), loc. Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10353.XVJ(1251) del 30 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Razzo Pirotstar», che la ditta F.Ili Novellino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), loc. Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A10118

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.15949.XVJ(1385) del 19 novembre 1997 l'esplosivo denominato «Scav», che la ditta Fiat Avio S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0272 1.3C.

97A10117

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 23739 del 18 novembre 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 luglio 1996, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale n. 23774 del 21 novembre 1997 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.r.l. Wenus, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Wenus, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998.

97A10120

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori riguardanti l'impianto termoelettrico di Montalto di Castro.

Con decreto ministeriale n. 23807 del 21 novembre 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dal 13 gennaio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Montalto di Castro (Viterbo). — Imprese impegnate nei lavori riguardanti l'impianto termoelettrico di Montalto di Castro - Appalto opere civili di completamento ordine/contratto n. A.A.P.R.A.054 cod. COMM C09.

Art. 3-bis, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998 (limite massimo).

97A10121

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Accertamento delle dimissioni del presidente dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1997, sono state accettate le dimissioni del prof. Giovanni Palmerio dalla carica di presidente dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), a decorrere dal 17 novembre 1997.

97A10122

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede sociale della società «Pentaemme Auditing Soc. r.l.» da Schio ad Arzignano

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1997 il decreto interministeriale 26 febbraio 1988 con il quale la società «Pentaemme Auditing Soc. r.l.», con sede in Schio, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato per quanto riguarda la sede sociale trasferita da Schio (Vicenza) ad Arzignano (Vicenza).

97A10119

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 dicembre 1997

Dollaro USA	1730,67
ECU	1934,54
Marco tedesco	980,66
Franco francese	292,79
Lira sterlina	2858,72
Fiorino olandese	870,16
Franco belga	47,523
Peseta spagnola	11,582
Corona danese	257,33
Lira irlandese	2530,59
Dracma greca	6,223
Escudo portoghese	9,590
Dollaro canadese	1219,81
Yen giapponese	13,614
Franco svizzero	1207,73
Scellino austriaco	139,39
Corona norvegese	239,74
Corona svedese	224,46
Marco finlandese	324,97
Dollaro australiano	1145,01

97A10169

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996	441.445.986.306		
Gestione di bilancio {	Entrate finali	448.748.033.240.247	683.963.488.875
	Spese finali	448.064.069.751.372	
	Rimborso di prestiti	214.361.099.235.239	
	Accensione di prestiti	334.528.803.943.004	
TOTALE	783.276.837.183.251	662.425.168.986.611	120.851.668.196.640
Gestione di tesoreria {	Debiti di tesoreria	4.480.016.713.036.512	53.075.706.057.797
	Crediti di tesoreria (a)	2.128.231.588.099.797	— 173.997.868.759.139
	TOTALE	6.608.248.301.136.309	6.729.170.463.837.651
Decreti ministeriali di scarico		0	
TOTALE COMPLESSIVO	7.391.966.584.305.866	7.391.595.632.824.262	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1997		370.951.481.604	
TOTALE A PAREGGIO	7.391.966.584.305.866	7.391.966.584.305.866	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 31 ottobre 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	370.951.481.604	— 70.494.504.702
Crediti di tesoreria	734.461.348.226.630	908.459.216.985.769	173.997.868.759.139
TOTALE	734.902.794.212.936	908.830.168.467.373	173.927.374.254.437
Debiti di tesoreria	1.178.655.136.793.674	1.231.730.842.851.471	— 53.075.706.057.797
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 443.752.342.580.738	— 322.900.674.384.098	— 120.851.668.196.640

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.151.085.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1997

INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
TITOLO I — Entrate tributarie		
403.212.000.000.000 *		
TITOLO II — Entrate extratributarie		
30.904.702.248.293 *		
ENTRATE CORRENTI .	TITOLO I — Spese correnti	Risparmio pubblico
434.116.702.248.293 *	406.277.756.769.308	27.838.945.478.985 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	TITOLO II — Spese in conto capitale	
14.631.330.991.954 *	41.786.312.982.064	
ENTRATE FINALI ...	SPESE FINALI ...	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)
448.748.033.240.247	448.064.069.751.372	683.963.488.875
	TITOLO III — Rimborso di prestiti	
	214.361.099.235.239	
TITOLO IV — Accensione di prestiti		
334.528.803.943.004		
ENTRATE COMPLESSIVE	SPESE COMPLESSIVE .	Saldo di esecuzione del bilancio
783.276.837.183.251	662.425.168.986.611	120.851.668.196.640

* Dati provvisori

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO				
I — In cassa	L.	12.460.844.661.934		
II — In deposito all'estero	»	25.479.237.703.356		37.940.082.365.290
CREDITI IN ORO (IME)	L.			9.394.584.267.999
CASSA	»			6.168.525.041
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio	L.	256.935.394.454		
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente	L.	1.379.889.589.723		
— a scadenza fissa	»	—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	18.558.136.176.000	19.938.025.765.723	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	—		20.194.961.160.177
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.			—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU	L.	15.783.245.738.001		
II — Altre attività:				
— biglietti e divise	L.	4.333.703.755		
— corrispondenti in conto corrente	»	3.241.851.213.793		
— depositi vincolati	»	804.968.280.010		
— diverse	»	14.219.117.047.905	18.270.270.245.463	34.053.515.983.464
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.			6.484.776.926.164
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.	38.956.361.376.803		
II — Conti speciali	»	7.799.822.262.969		46.756.183.639.772
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.	—		8.208.232.234
II — Altri	»	8.208.232.234		—
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.			24.686.435.451.395
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità	L.	64.314.276.905.805		
— ex lege 483/93 in libera disponibilità	»	76.205.757.000.000		
— per investimento delle riserve statutarie	»	7.079.854.955.585		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	3.124.105.564.946	150.723.994.426.336	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie	L.	71.767.025.316		
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	405.416.025.612	477.183.050.928	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	303.656.344		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	194.760.188.582	195.063.844.926	
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.663.937.931		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	—	25.663.937.931	
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	940.812.644.478		
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	974.637.097.240	1.915.449.741.718	153.337.355.001.839
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.			500.000.000.000
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»			189.465.195.545
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)				
I — Procedure, studi e progettazioni	L.	82.385.786.319		
II — Altri oneri pluriennali	»	13.127.511.237		95.513.297.556
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I — Immobili a fini istituzionali	L.	3.443.311.433.393		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	647.004.561.313		
III — Mobili	»	190.097.984.305		
IV — Impianti	»	429.923.851.042		
V — Monete e collezioni	»	2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:				
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti	L.	650.156.933.321		
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti	»	45.619.154.614	695.776.087.935	
meno: FONDI AMMORTAMENTO	L.	1.592.097.352.971		3.816.370.658.055
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.			25.859.967.894
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI				
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.	—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione	»	—		
III — Altre	»	—		
PARTITE VARIE				
I — Altri acconti a fornitori	L.	48.696.174.038		
II — Debitori diversi:				
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti)	L.	2.893.856.834.669		
— altri debitori	»	4.759.437.003.303	7.653.293.837.972	
III — Altre	L.	1.104.993.362.248		8.806.983.374.258
RATEI	L.			4.439.329.615.913
RISCONTI	»			—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»			6.333.873.088.957
CONTI D'ORDINE	L.			357.069.666.751.553
I — Titoli e altri valori	L.	2.829.397.074.158.803		
II — Depositari di titoli e valori	»	22.733.928.430.664		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»	146.638.466.902		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»	51.573.406.162.330		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»	23.551.847.075.880		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	979.381.268.310		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»	903.816.393.922	2.929.286.111.956.811	
TOTALE ... L.	L.			3.286.355.778.708.364

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

31 ottobre 1997

P A S S I V O		Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	103.242.526.067.000
VAGLIA CAMBIARI	»	566.398.586.994
ALTRI DEBITI A VISTA	»	—
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»	84.320.041.673.703
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»	20.043.586.005
ALTRI DEPOSITI		
I — In conto corrente	L.	283.208.406.682
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—
III — Per servizi di cassa	»	65.917.628
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.	7.799.822.262.969
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO		
I — Depositi in valuta estera	L.	34.424.993.234
II — Conti dell'estero in lire	»	65.277.174.098
III — Altre	»	—
DEBITI IN ECU (IME)	L.	15.879.361.194.163
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	—
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»	35.105.404.375.499
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»	13.989.798.541.461
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	217.853.263.990
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»	415.597.806.100
ACCANTONAMENTI DIVERSI		
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera b) T.U.I.R.)	L.	33.053.021.652.689
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera c), T.U.I.R.	»	1.482.730.629.462
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.182.157.613
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex legge 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.060.954.992
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114
PARTITE VARIE		
I — Creditori diversi	L.	60.483.668.665
II — Altre	»	1.531.920.286.813
RATEI	L.	199.576.075.640
RISCONTI	»	—
CAPITALE SOCIALE	»	300.000.000
RISERVA ORDINARIA	»	4.509.883.890.116
RISERVA STRAORDINARIA	»	4.640.087.670.939
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»	1.304.000.000.000
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»	1.278.970.875.346
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»	32.766.651.690
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»	37.855.414.299
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»	14.974.147.719.719
CONTI D'ORDINE		
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.829.397.074.158.803
II — Titoli e valori presso terzi	»	22.733.928.430.664
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	146.658.466.902
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	51.573.406.162.330
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	23.551.847.075.880
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	979.381.268.310
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	903.816.393.922
TOTALE ... L.	L.	3.286.355.778.708.364

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»**Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 6, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare N07X alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore del-

l'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande gli interessati dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al ricercatore chiamato.

97A10146

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1997 concernente: «Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, in Palermo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 4 novembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, seconda colonna, sono da apportare le seguenti correzioni:

all'art. 18, secondo comma, quarto rigo, dove è scritto: «... ed il compenso annuo lordo *aventi* carattere di globalità.», leggesi: «... ed il compenso annuo lordo *avente* carattere di globalità.»;

all'art. 21, primo comma, quarto rigo, dove è scritto: «... enti - creditizi e non - *partecipanti* dalla stessa Fondazione, ...», leggesi: «... enti - creditizi e non - *partecipati* dalla stessa Fondazione, ...».

97A10147

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 2 9 4 0 9 7 *

L. 1.500